

LINEA GUIDA REGIONALE
PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI
DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

I FONDI PER RISCHI ED ONERI E PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

PREMESSA

L'articolo 29, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. stabilisce che lo "stato dei rischi aziendali è valutato dalla Regione, che verifica l'adeguatezza dei fondi rischi ed oneri iscritti nei bilanci aziendali".

Lo specifico compito attribuito alla Regione vuole sottolineare la centralità in tale tema del modello organizzativo e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità che sono stati definiti a livello regionale. Pertanto, il passaggio che attribuisce alla Regione il compito della valutazione dello stato dei rischi richiede un'adeguata interpretazione.

Nel merito, si ritiene che la Regione debba, in analogia a quanto fatto a partire dall'adozione del Regolamento Regionale di contabilità economica n. 61/1995, definire i requisiti minimi comuni, ossia lo standard di riferimento che le Aziende dovranno assicurare in sede di definizione delle procedure amministrativo-contabili necessarie per la valutazione dello stato dei rischi e per la costituzione dei fondi rischi ed oneri.

Tale previsione è introdotta anche nel Percorso Attuativo della Certificabilità del Servizio Sanitario Regionale approvato con DGR n. 150 del 23/2/2015 recante "Adeguamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 24 giugno 2013 di approvazione del Percorso Attuativo della Certificabilità ai sensi del D.M. 1 marzo 2013".

Il livello regionale, nell'ambito della normativa vigente, ha quindi provveduto alla predisposizione della presente Linea guida, che dalla sua approvazione costituirà per le aziende il riferimento:

- per stabilire le aree di potenziale rischio;
- per individuare i fondi comuni alla generalità delle Aziende sanitarie;
- per determinare i criteri generali per la costituzione e la quantificazione dei fondi rischi ed oneri;
- per valutare e calcolare l'entità del rischio;
- per supportare la verifica della congruità dei fondi rischi ed oneri.

L'Azienda sanitaria, verificata e valutata la situazione esistente, nel rispetto della normativa nazionale di settore, dei principi contabili e della Linea guida regionale, procederà nella propria autonomia contabile all'individuazione delle aree di rischio ed alla quantificazione del potenziale onere, determinando conseguentemente l'entità dei fondi rischi ed oneri da iscrivere nel bilancio.

Resta fermo il ruolo previsto dalla L.R. n. 50/1994 per il Collegio sindacale, che continuerà a svolgere la vigilanza sulla regolarità amministrativo-contabile, l'esame e la valutazione del bilancio d'esercizio, i cui esiti sono riepilogati in apposita relazione anche ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 118/2011. Il Collegio attesterà l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione ed all'utilizzo dei fondi rischi ed oneri e valuterà la congruità dei fondi iscritti nel bilancio.

Nel merito delle movimentazioni dei fondi rischi ed oneri, preliminarmente all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte della Giunta Regionale, la Regione esaminerà e valuterà le motivazioni aziendali riportate nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione e la specifica attestazione del Collegio sindacale.

SCOPO/OBIETTIVO

La presente linea guida è redatta allo scopo di fornire gli elementi essenziali di supporto alle Aziende sanitarie per la redazione delle procedure amministrativo-contabili funzionali:

- all'identificazione delle possibili aree di rischio;
- alla valutazione dello stato dei rischi aziendali;
- alla quantificazione dell'onere potenzialmente a carico dell'Azienda;
- alla verifica dell'adeguatezza dei fondi rischi e oneri iscritti negli esercizi precedenti;
- a supportare l'attestazione da parte dei Collegi sindacali dell'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo¹.

Il rispetto di tali procedure persegue i seguenti obiettivi:

- applicazione del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall'articolo 2423, nonché dei principi della competenza e della prudenza previsti dall'articolo 2423-bis del Codice Civile;
- corretto dimensionamento dei fondi rischi ed oneri;
- rappresentazione corretta e verificabile dei fondi rischi ed oneri e degli accantonamenti di competenza dell'esercizio;
- accertamento dell'uniformità dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente;
- attuazione dell'articolo 29, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 118/2011.

La linea guida definisce, in particolare, i requisiti minimi richiesti a livello regionale al fine di garantire, nella redazione dei bilanci aziendali e nella stesura delle procedure amministrativo-contabili finalizzate alla certificabilità dei dati, il rispetto delle seguenti asserzioni:

- completezza/competenza: tutti i rischi probabili e gli oneri di esistenza certa, ma ammontare o data di sopravvenienza indeterminati, sono rilevati e contabilizzati correttamente nell'esercizio di riferimento; tutti i rischi possibili sono censiti ai fini della rappresentazione in Nota Integrativa;
- valutazione: i fondi rischi ed oneri sono correttamente valutati ed imputati ai conti dello stato patrimoniale; gli accantonamenti sono correttamente imputati ai conti economici, nel rispetto della normativa di riferimento;

¹ L'articolo 29, comma 1, lettera g) del D.Lgs n. 118/2011 e lo schema di Nota Integrativa che costituisce l'allegato 2 al D.Lgs n. 118/2011, come modificato dal D.M. 20/3/2013, prevedono che il Collegio sindacale esprima il consenso in merito ai fondi rischi ed oneri ed ai criteri di determinazione degli stessi.

- presentazione e informativa: i fondi rischi ed oneri sono propriamente classificati, descritti ed esposti in bilancio nel rispetto della normativa di riferimento; è rispettato il postulato di continuità dei principi di valutazione rispetto all'anno precedente.

Tali asserzioni saranno garantite attraverso la corretta:

- autorizzazione, formale e preliminare, delle operazioni gestionali e contabili che hanno un impatto sui fondi rischi ed oneri (in particolare costituzione, adeguamento, utilizzo contabile, pagamento);
- determinazione delle responsabilità della valutazione dei fondi rischi ed oneri ;
- conservazione dei documenti comprovanti la valutazione dello stato dei rischi;
- esposizione in bilancio, ivi compresa l'adeguatezza dell'informativa di dettaglio fornita in Nota Integrativa.

Le procedure amministrativo-contabili e le istruzioni operative dovranno essere redatte secondo il modello regionale definito dallo specifico Gruppo di lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida si applica alle seguenti tipologie di fondi, dettagliatamente individuati e descritti nel paragrafo "Definizioni e abbreviazioni":

- fondi per imposte, anche differite;
- fondi per rischi;
- altri fondi per oneri e spese.

Tenuto conto che le passività per il trattamento di fine rapporto condividono con i fondi rischi ed oneri numerose caratteristiche, la presente Linea guida affronta anche le passività per TFR.

Una corretta e completa valutazione dei rischi aziendali, infine, non può prescindere dalla valutazione del grado di esigibilità dei crediti, al fine di stimare attendibilmente il valore di presumibile realizzo. Questo comporta:

- l'individuazione delle posizioni creditorie di dubbia esigibilità;
- la stima del rischio di insolvenza e di inesigibilità;
- la definizione delle azioni per il recupero del credito.

Tenuto conto che i Fondi svalutazione dei crediti non sono ricompresi tra i Fondi rischi ed oneri del passivo patrimoniale in quanto costituiscono poste rettificative dell'attivo, la trattazione della svalutazione dei crediti è affrontata nella presente Linea guida in una specifica appendice, il cui contenuto sarà ripreso nella Linea guida del ciclo attivo.

Non sono trattati nella presente linea guida i Fondi da distribuire ed i Fondi per quote inutilizzate di contributi.

La presenza delle procedure disciplinate nella presente Linea guida può essere garantita anche attraverso una diversa organizzazione del manuale delle procedure, secondo il livello di dettaglio che verrà definito a livello aziendale.

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.M. 15/06/2012: "Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale";
- D.M. 20/03/2013: "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale";
- Codice civile, articoli 2423 - 2428;
- Principio Contabile Nazionale OIC n. 19 "Debiti";
- Principio Contabile Nazionale OIC n. 25 "Imposte sul reddito";
- Principio Contabile Nazionale OIC 31 "Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto";
- L.R. 20/12/1994, n. 50 e s.m.i. "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- Regolamento Regionale di contabilità economica n. 61 del 27/12/1995 e s.m.i.;
- Principi contabili regionali approvati nell'ambito del progetto regionale REBISAN con DGR n. 416/2005 – documento n. 3 "Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri";
- Manuale del sistema di controllo interno e di organizzazione contabile delle Aziende sanitarie – Ciclo Passivo, approvato nell'ambito del progetto regionale REBISAN;
- Manuale del sistema di controllo interno e di organizzazione contabile delle Aziende sanitarie – Personale, approvato nell'ambito del progetto regionale REBISAN;
- DGR n. 559/2006 di ridefinizione dei debiti per ferie maturate e non godute dal personale dipendente;
- D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 che, all'articolo 5, comma 8 interviene in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale;
- D.Lgs. n. 192/2012 che ha modificato il D.Lgs. n. 231/2002 recependo la direttiva europea 211/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- DGR n. 2079/2013 di approvazione del programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie.

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

I Fondi rischi sono costituiti a fronte di passività probabili (c.d. "passività potenziali"), il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati. Si tratta quindi di costi e perdite presunti di competenza dell'esercizio in chiusura, a fronte di obbligazioni o eventi probabili, ma non ancora definiti, in quanto si risolveranno in futuro, al verificarsi o meno di determinate condizioni, confermando per l'azienda il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività. Necessiteranno di un attento processo di stima dato l'elevato grado di incertezza.

Quindi, i fondi per rischi accolgono quote di costo (accantonamenti) destinate a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati;

- ammontare attendibilmente stimabile.

I Fondi per oneri e spese sono costituiti a fronte di passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono però indeterminati. Si tratta quindi di costi e perdite di competenza dell'esercizio in chiusura a fronte di obbligazioni o eventi già assunte/verificati alla medesima data, ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare e che necessitano quindi di un processo di stima (meno complesso rispetto ai Fondi per rischi).

Quindi, i Fondi per oneri e spese accolgono quote di costo (accantonamenti) destinate a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati;
- ammontare attendibilmente stimabile.

Si propone una breve descrizione dei principali Fondi per rischi ed oneri.

FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

Sono costituiti a fronte di due tipologie di passività.

La prima tipologia (con la natura di fondo rischi) riguarda le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati. Gli accantonamenti sono relativi a accertamenti non definitivi, contenziosi in corso ed altre fattispecie similari, che devono essere valutati in base al presumibile esito degli stessi. Nel Fondo non possono quindi essere contabilizzate imposte dirette od indirette autodeterminate e certe, da liquidare nell'esercizio successivo, che rappresentano invece "Debiti tributari".

La seconda tipologia (con la natura di fondo spese) accoglie gli accantonamenti connessi ad imposte da stanziare in futuro, relativamente a differenze temporanee emergenti fra il risultato civilistico e quello fiscale (risultato civilistico superiore a quello fiscale in seguito, ad esempio, al rinvio di quote di ricavi già rilevati, in quanto civilisticamente di competenza, ma fiscalmente trasferibili ad esercizi futuri). Trattasi di imposte non ancora esigibili da parte dell'Erario, ma già maturate e non ancora liquidate.

FONDI RISCHI

Fondo rischi per cause civili, penali ed oneri processuali

Viene alimentato in presenza di rischio di soccombenza, valutato come probabile, per contenziosi, cause civili e penali, ancora pendenti (non essendo intervenuta sentenza definitiva o transazione) alla data di chiusura dell'esercizio, notificati all'Azienda oppure promossi dall'Azienda stessa, tramite ricorsi, atti di citazione, richieste di mediazione, decreti ingiuntivi, atti di denuncia-querela, costituzione di parte civile etc, ad esclusione dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, che ricadono nel Fondo per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione).

Il Fondo comprende le spese legali di controparte e di soccombenza, mentre non comprende quelle per incarichi a legali conferiti dall'Azienda o da dipendenti con spese a carico dell'Azienda, in quanto le stesse sono accantonate nell'apposito Fondo oneri per spese legali.

Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

Viene alimentato in presenza di rischio di soccombenza, valutato come probabile, per contenziosi con il personale dipendente, ancora pendenti (non essendo intervenuta sentenza definitiva o transazione) alla data di chiusura dell'esercizio, notificati all'Azienda oppure promossi dall'Azienda stessa, tramite ricorsi, atti di citazione, richieste di conciliazione, decreti ingiuntivi, costituzione di parte civile etc... Inoltre, accoglie gli accantonamenti per rischi a carico dell'Azienda, di probabile accadimento ma incerti nell'ammontare e/o nella tempistica, non ancora concretizzati in azioni giudiziarie nei confronti dell'Azienda, limitatamente a questioni di particolare rilevanza e di incerta interpretazione e applicazione.

Il Fondo comprende le spese legali di controparte e di soccombenza, mentre non comprende quelle per incarichi a legali conferiti dall'Azienda, in quanto le stesse sono accantonate nell'apposito Fondo oneri per spese legali.

Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

Accoglie gli accantonamenti per rischi a carico dell'Azienda, di probabile accadimento ma incerti nell'ammontare e nella tempistica, connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato.

Il Fondo viene prevalentemente costituito in presenza di contestazioni degli addebiti delle prestazioni erogate dagli Ospedali privati accreditati.

Altri fondi rischi

Fondo franchigie assicurative

Il Fondo è costituito dalle Aziende sanitarie che non hanno aderito al programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile, oppure dalle Aziende aderenti al programma regionale con riferimento agli anni precedenti all'adesione.

Il Fondo è costituito in presenza di polizze assicurative che prevedono una franchigia a carico dell'Azienda. L'accantonamento è commisurato alle franchigie probabili a carico dell'Azienda a fronte dei sinistri verificatisi nell'esercizio e non ancora risolti entro la data di chiusura del bilancio.

Fondo ferie maturate e non godute e straordinari (personale dipendente)

Tenuto conto della specificità delle norme contrattuali del comparto sanitario pubblico, con particolare riferimento al divieto di monetizzazione delle ferie (dirigenza compresa)², si ritiene che non debba essere effettuato alcun accantonamento al fondo ferie maturate e non godute.

Qualora dovesse verificarsi il caso di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ipotesi comunque ritenuta eccezionale, l'Azienda dovrà rilevare un costo tra gli oneri del personale se l'operazione avviene in corso d'anno, tra le sopravvenienze passive qualora l'operazione si riferisca a ferie non godute di esercizi precedenti.

Quanto agli straordinari, è opportuno classificare le ore di straordinario in tre gruppi: (a) ore di cui è programmato il pagamento; (b) ore che non vengono pagate, bensì recuperate dal dipendente; (c) ore di cui è stato programmato il recupero, ma che per cause previste dalla disciplina vigente finiscono per essere pagate. Le ore sub a), qualora non pagate entro il termine dell'esercizio, sono contabilizzate tra i "Debiti verso il personale". Le ore sub b) sono assimilabili alle ferie maturate e non godute; laddove non siano recuperate entro il termine dell'esercizio non generano dunque accantonamenti. Le ore sub c), pur non essendo programmato il pagamento, in caso di corresponsione confluiscono sempre e comunque nel Fondo contrattuale così denominato: "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" (art.8 CCNL 2008-2009). Si ritiene pertanto che debba essere previsto lo stesso trattamento contabile del caso sub a)

FONDI PER ONERI E SPESE

Fondo per trattamenti integrativi di pensione

Accoglie gli accantonamenti per eventuali trattamenti pensionistici integrativi del trattamento previdenziale stabilito per legge per il personale, derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale.

Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

Accoglie gli accantonamenti da effettuarsi al termine di ogni esercizio, relativamente a miglioramenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente non ancora formalizzati, per la parte di competenza dell'esercizio in chiusura.

Fondo rinnovi contrattuali MMG/PLS/MCA/MET

Accoglie gli accantonamenti da effettuarsi al termine di ogni esercizio, relativamente a miglioramenti retributivi derivanti da rinnovi convenzionali non ancora formalizzati dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici della Continuità Assistenziale e i Medici dell'Emergenza Territoriale, per la parte di competenza dell'esercizio in chiusura.

Fondo rinnovi contrattuali medici SUMAI

²Al riguardo si richiama l'art. 5, c. 8 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012: Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Accoglie gli accantonamenti da effettuarsi al termine di ogni esercizio, relativamente a miglioramenti retributivi derivanti da rinnovi convenzionali dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, non ancora formalizzati, per la parte di competenza dell'esercizio in chiusura. Sono inoltre ricomprese anche le quote accantonate al termine di ogni esercizio per le seguenti categorie:

- Biologi Ambulatoriali
- Psicologi Ambulatoriali
- Medici della Medicina dei Servizi

Altri fondi per oneri e spese

Fondo spese legali

Il fondo accoglie gli accantonamenti per spese legali certe nell'esistenza (normalmente specificate in un preventivo), derivanti da incarichi affidati dall'Azienda e per la difesa dei dipendenti nei casi previsti dal CCNL con oneri a carico dell'azienda. E' costituito in presenza sia di iniziative dell'Azienda a carico di terzi che di iniziative di terzi a carico dell'Azienda. Sono inoltre ricomprese le spese connesse alla difesa dell'azienda quali contributo unificato, costi di notifica, spese di consulenza di parte.

Sono quindi ricomprese in questo fondo le spese legali connesse:

- alla gestione dei contenziosi e delle cause civili e penali (i risarcimenti e gli eventuali altri costi sono accantonati al Fondo rischi per cause civili, penali ed oneri processuali);
- all'attuazione del programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile, limitatamente alla gestione diretta dei sinistri entro la soglia economica della prima fascia (le franchigie, i risarcimenti ed i costi di gestione dei sinistri sono accantonati al Fondo rischi per copertura diretta dei rischi).

Per quanto riguarda le spese legali relative alla gestione diretta dei sinistri di seconda fascia, l'Azienda non dovrà provvedere ad effettuare alcun accantonamento in quanto trattasi di oneri interamente a carico della Regione. A tal fine la valutazione di attribuzione alla seconda fascia verrà effettuata sulla base del valore dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio. In caso di valore indeterminato l'Azienda dovrà stabilire dei criteri come per esempio nel caso di procedimenti penali si ritiene attribuito alla II fascia il procedimento attivato a fronte di decesso o lesioni gravi (feti, neonati, danno cerebrali, paraplegie, danni in serie). La liquidazione ed il pagamento delle spese legali vengono anticipati dall'Azienda, che rileverà un credito verso la Regione (GSA) di pari importo.

Fondo interessi moratori

Il fondo è costituito in presenza di ritardi, non occasionali, nei pagamenti ai fornitori, qualora sia prevedibile una richiesta di interessi moratori; l'accantonamento dovrà riflettere le quote di interessi di competenza dell'esercizio.

Fondo personale in quiescenza

L'applicazione dei rinnovi contrattuali al personale in quiescenza (relativamente al periodo in cui tale personale era dipendente) comporta il riconoscimento agli stessi di benefici economici, che sono corrisposti dall'ente previdenziale, ma gravano sull'Azienda sanitaria, a carico della quale vengono emessi dei ruoli contributivi. Il fondo è costituito a fronte di ruoli non ancora emessi.

Fondo indennità organi istituzionali

Si costituisce per le indennità agli organi istituzionali (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Collegio sindacale) commisurate ai risultati realizzati nell'esercizio, ma

non conosciute alla data di redazione del bilancio e da liquidarsi successivamente, sulla base di un provvedimento regionale.

Fondo manutenzioni cicliche

Si costituisce per la ripartizione sugli esercizi di competenza del costo per interventi manutentivi non incrementativi, periodicamente programmati su beni mobili ed immobili, il cui costo sarà sostenuto in un'unica soluzione nell'esercizio in cui l'intervento manutentivo avrà luogo.

Il fondo ha l'obiettivo di ripartire, fra i vari esercizi, secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione ordinaria che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita.

Fondo incentivazione medici convenzionati

Si costituisce in presenza di accordi nazionali e/o regionali e aziendali che prevedono il riconoscimento di un incentivo economico ai medici convenzionati subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi, la cui verifica di norma si completa successivamente alla formazione del bilancio d'esercizio.

Considerato che, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, viene meno l'onere a carico dell'Azienda in quanto non sono previste forme di riconversione analoghe a quelle previste per il personale dipendente, deve essere costituito un fondo oneri e spese anziché rilevare un debito.

Fondo regolazione premi assicurativi

Di norma, entro la data di formazione del bilancio, le compagnie assicuratrici definiscono l'entità del conguaglio dei premi: il relativo importo costituirà quindi un vero e proprio debito verso fornitori. Solo nel caso in cui tale importo non sia disponibile, si procederà all'iscrizione di un Fondo regolazione premi assicurativi.

Fondo trattenuta ALPI (L.189/2012)

Si riferisce alla costituzione di un fondo accantonamenti per oneri vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

L'art. 1 comma 4 lettera c) della L.120/2007 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", così come sostituito dall'art. 2 comma 1 lett.e) del D.L. n.158/2012 convertito con L.189/2012, prevede, nell'ambito della ripartizione delle tariffe dell'Attività Libero Professionale Intramuraria, che l'Azienda del Servizio Sanitario Nazionale effettui una trattenuta determinata nella misura del 5% del compenso del libero professionista per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le passività per il trattamento di fine rapporto sono ricomprese nel passivo patrimoniale, ma non rientrano nei fondi per rischi ed oneri. Sono oggetto della presente Linea Guida per consentire una corretta e completa valutazione degli oneri di competenza dell'esercizio.

Premio di operosità medici SUMAI

Questa voce accoglie l'ammontare del premio di operosità maturato dai medici specialisti ambulatoriali interni che prestano servizio nell'Azienda, comprensivo delle rivalutazioni e degli

adeguamenti stabiliti in sede di rinnovo convenzionale. Tale fondo è previsto anche per il settore della "Medicina dei Servizi", solo per il personale a tempo indeterminato (art.88 ACN MG).

Trattamento di fine rapporto personale dipendente

Con riferimento alle Aziende sanitarie, questa voce è residuale: l'utilizzo è limitato a particolari forme contrattuali (es. personale religioso).

FONDI IMPROPRI

Non sono ricomprese tra i Fondi per rischi ed oneri le fattispecie di seguito riepilogate.

Indennità personale dipendente

Tutti i costi del personale di competenza dell'esercizio, ivi compresi gli oneri da liquidare (per esempio, incentivi ed indennità al personale non liquidati entro il 31/12 dell'anno di riferimento), devono essere classificati nelle voci di costo del personale e, in contropartita, nei debiti verso dipendenti. Fanno eccezione soltanto le fattispecie esplicitamente classificate altrove dai modelli CE e SP, quindi primariamente gli accantonamenti e i correlati fondi per rinnovi contrattuali.

La normativa contrattuale dei vari comparti prevede che la liquidazione delle indennità al personale debba avvenire nel limite di fondi appositamente costituiti a livello aziendale con riferimento a dati di spesa storici dell'Azienda o ad altri parametri oggettivamente determinabili. I contratti prevedono espressamente che i fondi debbano essere utilizzati ed in caso di disponibilità residue possano essere, previa consultazione sindacale, anche riconvertiti. La contabilizzazione di questi costi nell'ambito del Passivo può presentare elementi di incertezza: non esiste una individuazione precisa dei creditori e gli accantonamenti, anche se sono collegati a posizioni debitorie certe, non sono esattamente determinabili, in quanto sono la risultante di calcoli matematici riferiti ad andamenti storici della spesa e che, in alcuni casi (es. penalizzazioni sulla liquidazione degli incentivi per mancato raggiungimento degli obiettivi), potrebbero non essere completamente utilizzati. D'altra parte si deve tener conto che l'impegno nei confronti del personale, considerato nel suo complesso, è certo.

Il complessivo ammontare dei fondi è certo e determinato in quanto è frutto di contrattazioni nazionali, regionali ed aziendali e non può generare economie, bensì deve essere interamente impiegato.

Poiché il margine di indeterminatezza è minimo si ritiene corretto far prevalere quest'ultima considerazione. Si stabilisce pertanto di iscrivere le indennità del personale dipendente maturate nell'esercizio ed ancora da liquidare, complessivamente determinate, tra i costi del personale ed in contropartita tra i Debiti verso il personale.

Svalutazione crediti

Dette poste sono riconducibili a rischi di inesigibilità sia specifica, ossia relativa a singoli crediti, che generica, ossia relativa a classi omogenee di crediti ad estremo frazionamento. Nei bilanci aziendali il valore nominale dei crediti viene rettificato dal Fondo svalutazione crediti per fornire una migliore rappresentazione contabile.

La svalutazione crediti è trattata nell'appendice alla presente Linea Guida.

Fondi di riserva

Eventuali riserve di utili devono essere iscritte nell'ambito del Patrimonio netto.

ASPETTI VALUTATIVI

Per consentire una corretta valutazione dei Fondi, è necessario che le articolazioni organizzative aziendali interessate (Area legale, Area personale, Area tecnica gestione del patrimonio, Area affari generali, Area economico-finanziaria, ...) siano attivate tempestivamente per la valutazione dello stato dei rischi aziendali e delle "spese future". Tale valutazione comporta, tra l'altro, la predisposizione dell'elenco dettagliato delle posizioni potenzialmente a rischio e la formulazione delle relative stime al fine di quantificare l'onere presumibilmente a carico dell'Azienda. Tale documentazione costituirà la base per verificare la congruità dei fondi.

Oltre a valutare i rischi e gli oneri futuri relativi ad eventi manifestatisi nell'ultimo esercizio, in sede di formazione del bilancio deve essere valutata anche la congruità degli accantonamenti operati in precedenti esercizi, effettuando gli opportuni adeguamenti (per esempio per esiti negativi in giudizi di primo grado) o le necessarie rettifiche quando, al contrario, il rischio sia venuto a cessare oppure sia diminuito in misura significativa.

Con specifico riferimento ai fondi rischi, alcuni rischi potrebbero essere coperti da polizze assicurative; in questo caso, il determinarsi dell'evento negativo non graverà sul bilancio dell'Azienda, almeno non interamente. Conseguentemente, la costituzione dei fondi rischi sarà disposta per i rischi non assicurati oppure parzialmente assicurati, oltre che per quelli non assicurabili, quali ad esempio, il rischio di soccombere in controversie fiscali o civili.

In sede di redazione del bilancio d'esercizio devono essere valutati i rischi connessi a situazioni in essere al 31 dicembre, attingendo anche alle informazioni divenute note successivamente, ma entro la data di formazione del bilancio.

Non è legittimo accantonare somme in fondi rischi generici. L'effettuazione di accantonamenti a contenuto generico oppure non rispondenti ai principi contabili ed alle effettive situazioni dell'Azienda è ancora più inopportuna nel contesto sanitario pubblico, che impiega risorse provenienti dalla fiscalità nazionale e regionale, le quali vanno utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate.

I criteri generali di valutazione degli accantonamenti sono desumibili dal principio contabile OIC n. 31 e le informazioni da evidenziare in Nota Integrativa dallo stesso principio OIC e dal D.Lgs. 118/2011. Sostanzialmente occorre tenere conto della probabilità di realizzazione dell'evento (solo per i fondi rischi) e della possibilità di stimare l'onere potenziale con sufficiente attendibilità. L'evento è considerato:

- probabile qualora sia ritenuto più verosimile (piuttosto che il contrario), in base a motivi ed argomenti oggettivi ed attendibili, ancorché non certi;
- possibile qualora possa accadere o verificarsi, con un grado di realizzazione inferiore al probabile;
- remoto qualora abbia scarsissime probabilità di verificarsi.

Solo gli eventi probabili giustificano la costituzione di fondi, mentre per quelli possibili si provvederà all'indicazione in Nota Integrativa.

Lo stesso principio OIC 31 stabilisce che l'onere potenziale deve essere attendibilmente stimabile. Laddove non sia possibile identificare un importo puntuale e preciso, ma si possa pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenterà la miglior stima fattibile tra i limiti massimo e minimo di tale campo di variabilità.

Nella valutazione dello stato dei rischi è necessario temperare il principio della prudenza e quello della rappresentazione veritiera e corretta: i fondi rischi ed oneri non devono essere sottostimati, ma neppure sovradimensionati. E' necessario che le procedure aziendali consentano un corretto dimensionamento dei fondi.

CARATTERISTICHE ED INDICAZIONI COMUNI DELLE PROCEDURE

La gestione dei Fondi rischi ed oneri di norma coinvolge:

- da un punto di vista decisionale, gli organi dirigenti e/o deliberanti dell'Azienda;
- da un punto di vista procedurale:
 - l'Area legale e/o assicurativa;
 - l'Unità Operativa di Medicina Legale;
 - l'Area Affari Generali;
 - l'Area Personale;
 - l'Area Tecnica;
 - l'Area Economico-Finanziaria;
 - l'Unità Operativa Rapporti Convenzionali;
 - l'Ufficio Fiscale.

Le procedure devono caratterizzarsi per la presenza dei seguenti requisiti:

- separazione dei compiti e delle responsabilità: le Aziende, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, dovranno articolare e dettagliare le procedure e definire i livelli di coinvolgimento e di responsabilità; le diverse fasi della procedura devono comunque essere impostate assicurando una separazione dei compiti e delle responsabilità nelle fasi di valutazione, verifica, gestione, autorizzazione, esecuzione, controllo e contabilizzazione;
- definizione delle modalità e della tempistica per la valutazione dello stato dei rischi e dell'entità degli oneri da parte delle articolazioni organizzative coinvolte;
- definizione delle modalità, del contenuto e della tempistica con cui si comunicano gli esiti della valutazione dello stato dei rischi e dell'entità degli oneri, con esplicitazione dei criteri di stima utilizzati;
- definizione, utilizzo e verifica di documenti idonei e approvati: ogni rilevazione e comunicazione tra le articolazioni organizzative coinvolte deve essere accompagnata e comprovata da appositi documenti, definiti ed approvati prima del loro utilizzo e correttamente conservati;
- esistenza di appropriate registrazioni in contabilità generale;
- accuratezza: il sistema di controllo interno deve consentire una corretta determinazione e contabilizzazione dei valori, secondo processi di calcolo corretti;
- competenza: il sistema di controllo interno deve consentire la corretta attribuzione dei valori rilevati al periodo di competenza, come definito dalla normativa di riferimento.

Per ciascuna delle tipologie di fondi indicate nel prosieguo di questo paragrafo, nonché per eventuali ulteriori fondi che si renda necessario costituire in azienda, è necessario predisporre una procedura amministrativa contabile che individui almeno:

- sequenza logico-temporale, tempistica e scadenza di ogni attività, anche attraverso la predisposizione, per ogni procedura, di un apposito Diagramma di flusso;
- soggetto responsabile e articolazioni organizzative coinvolte, anche attraverso la predisposizione, per ogni procedura, di un'apposita Matrice delle responsabilità;
- documentazione da acquisire o produrre; modalità di protocollazione, conservazione e archiviazione della documentazione stessa;
- flussi informativi tra le articolazioni organizzative coinvolte (contenuti, modalità, tempistica), con particolare attenzione ai flussi indirizzati all'articolazione organizzativa preposta alle registrazioni contabili.

Si propongono, di seguito, alcune indicazioni specifiche per alcuni Fondi.

Fondo rischi per cause civili, penali ed oneri processuali

Il fondo copre il rischio di soccombenza dell'Azienda per contenziosi e per cause civili e penali.

Ai sensi dei principi contabili (OIC 31) si ricorda che:

- l'Azienda deve procedere all'accantonamento per rischi di soccombenza quando il manifestarsi di tale evento risulti "probabile";
- qualora tale evento si ritenga invece "possibile", questo dovrà solo essere evidenziato in Nota Integrativa per consentire di valutare i potenziali effetti sul bilancio e sull'andamento dell'Azienda;
- a fronte degli eventi remoti non devono, invece, essere previsti né accantonamenti né indicazioni in Nota integrativa.

Al fine di monitorare e valutare correttamente tali rischi, presso l'Azienda dovrà essere istituita una banca dati dei contenziosi, ossia l'Azienda dovrà dotarsi di uno strumento informativo che consenta di disporre delle informazioni relative ai contenziosi ed alle cause in essere, suddivisi per tipologia/natura ed aggiornati per grado di giudizio.

Nella banca dati dovranno essere indicati e numerati, secondo il criterio cronologico, tutti i contenziosi che vengono notificati all'Azienda o che la stessa promuove tramite ricorsi, atti di citazione, richieste di mediazione, decreti ingiuntivi, atti di denuncia-querela, costituzione di parte civile. Non sono pertanto prese in considerazione contestazioni di contenuto generico o con semplice riserva di agire in giudizio.

Ogni anno, entro i termini definiti dall'Azienda per le comunicazioni di chiusura del bilancio di esercizio, l'Ufficio legale dell'Azienda dovrà valutare il rischio di soccombenza per ciascun contenzioso contenuto nella banca dati, in termini sia di probabilità che di entità, rivolgendosi a legali esterni quando questo sia ritenuto opportuno. La valutazione del grado di rischio dovrà contenere le diciture "probabile", "possibile", "remoto" al fine dell'inequivoca collocazione in bilancio e dovrà esplicitare i criteri utilizzati nella valutazione stessa.

Il principio OIC n. 31 prevede che l'accantonamento debba rappresentare la migliore stima possibile tra un valore massimo ed un valore minimo del rischio. Per questo specifico fondo, il valore massimo coincide di norma con la richiesta della controparte (purché non esageratamente elevata rispetto a quanto realmente prevedibile), quello minimo con la stima aziendale.

La quantificazione del rischio deve considerare anche le spese legali di controparte e gli eventuali altri costi di soccombenza, ossia le spese legali ed i costi eventualmente posti a carico dell'Azienda dalla magistratura in sede di sentenza, nonché le spese di CTU. Resta inteso, come già specificato in precedenza, che le spese legali per incarichi conferiti dall'Azienda sono invece accantonate nell'apposito Fondo oneri per spese legali, trattato di seguito.

La procedura aziendale relativa al Fondo in oggetto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione dei contenziosi e delle cause civili e penali e nella valutazione dell'entità e del grado di rischio;
- definire modalità e responsabilità di tenuta della banca dati dei contenziosi, ivi compreso l'aggiornamento dell'andamento dei contenziosi e delle cause pregresse ancora in corso, da effettuarsi a cadenza almeno annuale;
- definire i contenuti e il format di comunicazione delle informazioni inerenti i contenziosi in essere che l'Ufficio Legale dovrà raccogliere e trasmettere all'Area Economico-Finanziaria. La reportistica dovrà mantenere anonime le controparti di ciascun contenzioso, pur consentendo l'identificabilità del caso;
- definire una nota standard da riportare in Nota Integrativa contenente le informazioni relative agli eventi possibili;
- definire la documentazione che deve essere predisposta a supporto della valutazione dello stato dei rischi aziendali e della congruità degli accantonamenti;
- definire le modalità di conservazione della documentazione impiegata e prodotta, inclusi i pareri utilizzati a supporto del processo valutativo;
- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio sindacale affinché possa valutare la congruità del fondo.

Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

Le indicazioni procedurali ed operative sono analoghe a quelle riportate per il Fondo rischi per cause civili, penali ed oneri processuali.

Tenuto conto della specificità della materia, la valutazione del grado di rischio (probabile, possibile, remoto) e la quantificazione dello stesso saranno affidate al Servizio legale dell'Azienda e/o a consulenti legali ed esperti esterni con il supporto ed il coinvolgimento dell'Area gestione del personale.

Fondo franchigie assicurative

Questo fondo rischi è alimentato dalle Aziende sanitarie che non hanno aderito al programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei rischi derivanti da responsabilità civile, a fronte delle franchigie che il contratto assicurativo pone a carico dell'Azienda. Il Fondo è presente anche per le Aziende aderenti al programma regionale con riferimento agli anni precedenti all'adesione.

L'Azienda dovrà istituire e alimentare una banca dati dei sinistri, anche attraverso l'utilizzo della banca dati regionale, opportunamente aggiornata ed adeguata, individuata come strumento informativo in grado di fornire, per l'esercizio in corso e gli esercizi precedenti, i dati di interesse per l'implementazione del fondo rischi.

I sinistri dovranno essere suddivisi in probabili, possibili e remoti.

Dal punto di vista procedurale, il sinistro viene aperto in presenza di una richiesta di danni.

I sinistri per i quali è pervenuta all'Azienda una formale richiesta di danni, ma che sono stati oggetto di rigetto da parte del CVS aziendale, non seguito dall'avvio di un contenzioso da parte della controparte, presentano un rischio di soccombenza valutato come possibile, a fronte del quale non è previsto accantonamento nel bilancio, ma solo un'informativa nella Nota Integrativa aziendale, salvo specifica valutazione del CVS di diverso livello di rischio. Decorso un periodo di cinque anni, i sinistri in oggetto presentano un rischio di soccombenza valutato di norma come remoto, a fronte del quale non è previsto accantonamento nel bilancio e neppure un'informativa nella Nota Integrativa.

I sinistri per i quali non è pervenuta all'Azienda una formale richiesta di danni presentano di norma un rischio valutabile come remoto, a fronte del quale non deve essere previsto un accantonamento e neppure un'informativa in Nota Integrativa.

In sede di chiusura dell'esercizio, ai fini dell'aggiornamento del Fondo al 31/12 e dell'informativa da fornire per la redazione della Nota Integrativa, dovranno essere aggiornate le informazioni dei sinistri probabili, possibili e remoti sorti nell'anno in corso, oltre a quelli pregressi, tenuto conto che lo stato del sinistro può evolversi nel tempo (da possibile diventare probabile e viceversa ecc..).

I sinistri che si chiudono con una composizione bonaria entro il termine dell'esercizio in cui si sono verificati vengono rilevati come costo e come debito dell'esercizio in chiusura.

I sinistri per i quali il CVS aziendale, ha avviato la ricerca di accordi transattivi e di una composizione bonaria, oppure per i quali è in corso un contenzioso giudiziale, presentano un rischio di soccombenza valutato di norma come probabile. In questo caso deve essere effettuato un accantonamento al Fondo rischi per le spese legali per incarichi conferiti dall'Azienda, all'apposito Fondo spese legali.

La procedura amministrativo – contabile aziendale deve:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione dei sinistri;
- definire le responsabilità, le modalità e la tempistica inerenti l'aggiornamento della banca dati dei sinistri ivi compreso l'aggiornamento dell'andamento dei sinistri pregressi ancora in corso, da effettuarsi a cadenza almeno annuale;
- definire i contenuti, il format e la tempistica di comunicazione delle informazioni inerenti i sinistri in essere (valutazione dell'entità e del grado di rischio) che il CVS dovrà raccogliere e comunicare all'area Economico-Finanziaria. La reportistica dovrà mantenere anonime le controparti pur consentendo l'identificabilità del sinistro.
- definire una nota standard da riportare in Nota Integrativa contenente le informazioni relative ai sinistri che presentano un rischio possibile di soccombenza;
- definire la documentazione che deve essere predisposta a supporto della valutazione dello stato dei rischi aziendali e della congruità degli accantonamenti;
- definire le modalità di conservazione della documentazione impiegata e prodotta, inclusi i pareri utilizzati a supporto del processo valutativo;
- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio sindacale affinché possa valutare la congruità del fondo.

Fondo spese legali³

³ Rif. nota regionale prot. n. 16290 del 22.1.2014

Il fondo accoglie gli accantonamenti per spese legali certe nell'esistenza (normalmente specificate in un preventivo), derivanti da incarichi affidati dall'Azienda e per la difesa dei dipendenti nei casi previsti dal CCNL con oneri a carico dell'azienda. E' costituito in presenza sia di iniziative dell'Azienda a carico di terzi che di iniziative di terzi a carico dell'Azienda. Sono inoltre ricomprese le spese connesse alla difesa dell'azienda, quali contributo unificato, costi di notifica, spese di consulenza di parte.

La procedura amministrativo-contabile deve:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione del fondo;
- prevedere un prospetto di rappresentazione delle stime effettuate;
- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio Sindacale affinché possa valutare la congruità del fondo.

L'Azienda può prevedere diverse modalità di rappresentazione delle stime, che possono essere effettuate anche attraverso reportistiche collegate alla valutazione dei fondi rischi connessi, purché sia chiaramente distinta la quota relativa al fondo spese legali dalla quota relativa al fondo rischi.

Fondi rinnovi contrattuali personale dipendente

In presenza di rinnovi contrattuali del personale dipendente non ancora definiti e formalizzati, al termine di ogni esercizio, sono effettuati degli accantonamenti al Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente per la parte di competenza dell'esercizio in chiusura.

Il fondo sarà utilizzato nel momento della liquidazione dei rinnovi contrattuali.

Il Fondo, di norma, è costituito sulla base di specifiche indicazioni regionali e comprende i correlati costi per oneri sociali e per IRAP. Fanno eccezione eventuali accantonamenti relativi a personale dipendente da altri datori di lavoro.

Al contrario, in presenza di rinnovi contrattuali del personale dipendente definiti e formalizzati, i miglioramenti retributivi devono essere rilevati tra i costi e debiti verso personale dipendente, tenuto conto anche delle eventuali specifiche indicazioni regionali.

Fondi rinnovi contrattuali MMG/PLS/MCA/MET

Le Linee guida al Piano dei conti regionale, indicano che i miglioramenti retributivi derivanti dai rinnovi convenzionali del personale convenzionato, definiti e formalizzati, sono rilevati quale costo del personale convenzionato e debito verso medici generici e pediatri, medici di continuità assistenziale, altri medici convenzionati (anche per eventuali oneri arretrati).

In presenza di rinnovi convenzionali non ancora definiti e formalizzati, al termine di ogni esercizio, sono effettuati degli accantonamenti al Fondo rinnovi contrattuali MMG/PLS/MCA/MET per la parte di competenza dell'esercizio in chiusura.

Il fondo sarà utilizzato nel momento della liquidazione dei rinnovi contrattuali.

Il Fondo, di norma, è costituito sulla base di specifiche indicazioni regionali e comprende i correlati costi per oneri sociali e per IRAP.

Fondi rinnovi contrattuali medici SUMAI

Le Linee guida economiche al Piano dei conti regionale, indicano che i miglioramenti retributivi derivanti dai rinnovi convenzionali dei medici specialisti ambulatoriali interni, definiti e formalizzati, sono rilevati quale costo della specialistica da Medici ambulatoriali interni e debito verso medici specialisti ambulatoriali interni (anche per eventuali oneri arretrati).

In presenza di rinnovi convenzionali non ancora definiti e formalizzati, al termine di ogni esercizio, sono effettuati degli accantonamenti al Fondo rinnovi contrattuali medici SUMAI per la parte di competenza dell'esercizio in chiusura.

Il fondo sarà utilizzato nel momento della liquidazione dei rinnovi contrattuali.

Il Fondo, di norma, è costituito sulla base di specifiche indicazioni regionali e comprende i correlati costi per oneri sociali e per IRAP.

Fondo per premio di operosità medici SUMAI

Questo fondo accoglie l'ammontare del premio di operosità maturato dai medici specialisti ambulatoriali interni che prestano servizio nell'azienda, comprensivo delle rivalutazioni e degli adeguamenti stabiliti in sede di rinnovo convenzionale.

In sede di chiusura del bilancio di esercizio, l'Azienda sanitaria dovrà contabilizzare l'accantonamento per premio di operosità (fine servizio) tenendo conto dei medici ambulatoriali interni che prestano servizio presso l'Azienda e delle eventuali modifiche intervenute nelle ore settimanali convenzionate. A tal fine, l'articolazione organizzativa preposta alla gestione dei medici ambulatoriali interni e alla conservazione dei contratti convenzionali, deve predisporre ed inviare al Servizio economico-finanziario un prospetto di calcolo dell'accantonamento dovuto per ogni singolo medico, che potrebbe essere così strutturato:

- per i medici convenzionati che intrattengono il rapporto presso una sola Azienda sanitaria, quest'ultima calcola l'accantonamento di tutto quanto dovuto al professionista simulando la cessazione del rapporto il 31 dicembre dell'esercizio in chiusura;
- per i medici convenzionati che svolgono un numero di ore superiore a quelle dell'esercizio precedente, il calcolo dell'accantonamento deve essere effettuato adeguando gli eventuali accantonamenti pregressi alle ore effettivamente svolte nell'esercizio in chiusura;
- per i medici convenzionati che svolgono un numero di ore inferiore a quelle dell'esercizio precedente, il calcolo dell'accantonamento deve essere effettuato adeguando gli eventuali accantonamenti pregressi alle ore effettivamente svolte nell'esercizio in chiusura;
- per i medici convenzionati che hanno cessato il rapporto presso altre Aziende sanitarie e lo intrattengono presso una sola, quest'ultima calcola l'accantonamento di tutto quanto dovuto al professionista simulando la cessazione del rapporto il 31 dicembre dell'esercizio in chiusura. Contemporaneamente viene rilevato un credito e il correlativo rimborso corrispondente alla parte maturata dall'Azienda di provenienza fino alla data del trasferimento;
- per i medici convenzionati non più operativi presso l'Azienda, ma presso altra Azienda, deve essere effettuato il ricalcolo del fondo fino alla data del trasferimento. Tale operazione comporta la rilevazione contabile dell'adeguamento del fondo fino alla data del trasferimento e contemporaneamente la registrazione dello storno del fondo con contropartita la rilevazione del debito verso l'Azienda sanitaria presso la quale è in corso il rapporto di lavoro del medico al 31/12. Tale operazione dovrà essere regolarizzata da un punto di vista finanziario nell'ambito dei rapporti di scambio tra le Aziende Sanitarie;
- il trasferimento del fondo di cui ai due punti precedenti deve essere effettuato anche nel caso di medici convenzionati che hanno il rapporto di lavoro presso più Aziende, nell'ipotesi in cui cambi la proporzione delle ore, tale da comportare una modifica del soggetto obbligato ad erogare il premio operosità .

Le precedenti indicazioni si applicano per le Aziende Sanitarie della Regione. Qualora tra le Aziende coinvolte vi sia un'Azienda fuori Regione, se la soluzione proposta non dovesse essere applicabile, l'Azienda sanitaria della Regione, nel caso in cui ceda il medico, dovrà rilevare una insussistenza del passivo a storno del fondo maturato fino alla data del trasferimento, mentre nel caso in cui acquisisca il medico dovrà rilevare l'accantonamento di tutto quanto dovuto al professionista simulando la cessazione del rapporto al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura.

La procedura aziendale deve:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione dei medici ambulatoriali interni;
- definire la modalità di raccolta e di conservazione dei contratti di lavoro dei medici ambulatoriali interni;
- definire un prospetto di calcolo dell'accantonamento dovuto per ogni singolo medico, che l'articolazione organizzativa responsabile della gestione dei medici ambulatoriali interni dovrà inviare al Servizio economico-finanziario entro un termine stabilito in funzione delle esigenze di formazione del bilancio;
- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio sindacale affinché possa valutare la congruità del fondo.

Fondo personale in quiescenza

Il Fondo è costituito a fronte di ruoli in corso di emissione per la corresponsione di miglioramenti retributivi e per oneri sociali derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali a favore del personale cessato in vacanza contrattuale.

Ai fini della determinazione del fondo è necessario acquisire alcune informazioni:

- numero e tipologia delle figure professionali cessate;
- retribuzioni corrisposte al personale cessato;
- data di cessazione;
- posizioni risultanti all'ente previdenziale territoriale alla fine di ogni esercizio.

Si sottolinea che l'accantonamento va effettuato solo qualora i ruoli contributivi non siano ancora stati emessi. A fronte di ruoli contributivi ricevuti dall'Azienda entro la data di formazione del bilancio, invece, dovrà essere rilevato un debito verso Istituti previdenziali.

Fondo manutenzioni cicliche

Gli accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni previste dal principio contabile OIC n. 31:

- si tratta di manutenzione già pianificata, da eseguirsi ad intervalli periodici;
- vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato dall'Azienda almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;
- la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria ovvero dagli annuali interventi di manutenzione ordinaria, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio;
- si tratta di manutenzione riferita a "grandi impianti".

Il Fondo è costituito soltanto a fronte di spese di manutenzione ordinaria e deve essere alimentato attraverso accantonamenti annuali. L'accantonamento va effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza.

Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non vanno anticipate proiezioni future di tassi inflazionistici. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e nel costo stimato dei lavori stessi.

La costituzione del fondo non è obbligatoria e non va effettuata qualora la manutenzione sia prevista da contratti di appalto che comportano il pagamento di un canone periodico.

La procedura aziendale deve:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione del Fondo manutenzioni cicliche;
- definire un prospetto contenente le informazioni necessarie per la corretta determinazione dell'accantonamento e dell'utilizzo del Fondo; il prospetto dovrà essere compilato dall'articolazione organizzativa responsabile del Fondo, sulla base di informazioni fornite dall'UO responsabile della manutenzione ciclica ed inviato al Servizio economico-finanziario entro un termine stabilito in funzione delle esigenze di formazione del bilancio;
- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio sindacale affinché possa valutare la congruità del fondo.

Fondo interessi moratori

L'accantonamento al Fondo interessi moratori va effettuato in presenza di ritardi non occasionali nei pagamenti ai fornitori, qualora, ai sensi della normativa vigente, sia probabile una loro richiesta/addebito, ma tale richiesta/addebito non sia pervenuta entro la data di formazione del bilancio. Gli addebiti di interessi moratori dovranno, invece, essere contabilizzati tra i debiti se pervenuti entro il 31 dicembre oppure tra le fatture da ricevere se pervenuti dopo il 31/12, ma entro la data di formazione del bilancio.

La determinazione dell'accantonamento dovrà tenere conto:

- dell'esperienza pregressa riferita alla fattispecie, tenendo conto del rapporto storicizzato tra interessi potenziali, interessi addebitati e interessi pagati;
- dei debiti verso privati scaduti al 31/12, relativi a forniture di beni e servizi non in contestazione e ancora da pagare alla data di redazione del bilancio, tenendo conto del periodo intercorso tra la scadenza del debito e il 31/12.

La procedura aziendale per la contabilizzazione e gestione amministrativa del Fondo interessi moratori deve:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione del Fondo interessi moratori;
- definire un prospetto di calcolo degli interessi di mora non ancora addebitati relativo alle posizioni debitorie per le quali l'addebito è considerato un evento probabile, che dia evidenza dei giorni medi di ritardato pagamento e dell'importo medio dello scaduto per mastro o classe contabile, nonché di eventuali altre informazioni ritenute utili;
- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio sindacale affinché possa valutare la congruità del fondo.

Fondo indennità organi istituzionali

L'indennità da riconoscere agli organi istituzionali, commisurata ai risultati raggiunti nell'esercizio è stabilita da uno specifico provvedimento regionale:

- qualora sia conosciuta entro la data di redazione del bilancio, anche se da pagarsi successivamente, deve essere rilevata a carico del bilancio in chiusura come costo e come debito;
- qualora sia invece conosciuta successivamente alla data di redazione del bilancio, deve essere rilevata a carico del bilancio in chiusura come accantonamento al Fondo indennità organi istituzionali⁴, in misura pari all'ammontare ritenuto più probabile.

La procedura aziendale per la contabilizzazione e gestione amministrativa del Fondo indennità organi istituzionali deve:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione del Fondo;
- prevedere un prospetto di rappresentazione delle stime effettuate;
- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio sindacale affinché possa valutare la congruità del fondo.

Fondo incentivazione medici convenzionati

L'incentivo economico da riconoscere ai medici convenzionati è subordinato al raggiungimento degli obiettivi definiti negli accordi nazionali e/o regionali e aziendali. Si possono verificare le seguenti situazioni:

- nel caso gli esiti della valutazione del raggiungimento degli obiettivi siano conosciuti entro la data di redazione del bilancio, anche se gli incentivi saranno pagati successivamente, deve essere rilevata a carico del bilancio in chiusura un costo e un debito;
- nel caso la valutazione del raggiungimento degli obiettivi sia conosciuta successivamente alla data di redazione del bilancio, deve essere rilevato a carico del bilancio in chiusura un accantonamento al Fondo incentivazione medici convenzionati, in misura pari all'ammontare ritenuto più probabile.

La procedura aziendale per la contabilizzazione e gestione amministrativa del Fondo incentivazione medici convenzionati deve:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione del Fondo;
- prevedere un prospetto di rappresentazione delle stime effettuate;
- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio sindacale affinché possa valutare la congruità del fondo.

Fondo trattenuta ALPI (L.189/2012)

L'accantonamento al Fondo trattenuta ALPI (L.189/2012) è determinato nella misura pari al 5% del compenso del libero professionista, così come previsto dalla normativa.

La procedura aziendale per la contabilizzazione e gestione amministrativa del Fondo trattenuta ALPI (L.189/2012) deve:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione del Fondo;
- prevedere un prospetto di rappresentazione della determinazione del Fondo;

⁴ Vedere nota prot. n.16290 del 22/01/2014 avente ad oggetto il Piano dei conti regionale.

- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio sindacale affinché possa valutare la correttezza del fondo.

Si rinvia alla sezione "Aspetti Contabili" per le indicazioni in merito all'utilizzo del Fondo.

Fondo per imposte, anche differite

Tale fondo deve accogliere, secondo quanto previsto dai principi contabili OIC n. 31 e n. 25:

- gli accantonamenti per imposte probabili, aventi ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminata, ad esempio derivanti da accertamenti non definitivi, contenziosi in corso o altre fattispecie similari (iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e rettifica per i quali è in corso il procedimento contenzioso o comunque si intende contestare l'importo addebitato);
- gli accantonamenti per imposte differite.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione di tale fondo, poiché la legge non stabilisce criteri specifici, occorrerà seguire ed applicare i principi generali della competenza e della prudenza.

La valutazione delle passività per imposte probabili deve essere effettuata in base al presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, tenendo conto anche di esperienze passate, di situazioni similari, dell'evoluzione interpretativa della dottrina e della giurisprudenza. Eventuali ammontari stanziati nel fondo per imposte sono utilizzati anche in caso di provvedimenti legislativi, quali concordati o condoni, che permettono di sanare le circostanze che avevano motivato la costituzione del fondo in oggetto. Qualora, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, l'ammontare accantonato nel Fondo risulti carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza dovrà essere imputata a Conto Economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza dovrà essere imputata nei proventi straordinari.

La fiscalità differita è generata invece dalla differenza tra imposte di competenza economica e imposte dovute. Quando il reddito civilistico ante imposte è maggiore dell'imponibile fiscale si verifica uno spostamento di tassazione ad altri esercizi; lo sfasamento temporale comporta cioè un differimento del momento impositivo rispetto alla competenza civilistica.

Ogni anno, entro i termini definiti dall'Azienda per le comunicazioni di chiusura del bilancio di esercizio l'Ufficio fiscale dell'Azienda dovrà procedere alla definizione delle imposte maturate da versare negli esercizi futuri. Dovrà inoltre provvedere a valutare entità e grado di rischio di soccombenza per ciascun contenzioso fiscale in atto.

A quest'ultimo riguardo, le indicazioni procedurali ed operative sono analoghe a quelle riportate per il Fondo rischi per cause civili, penali ed oneri processuali. In particolare, la procedura aziendale dovrà prevedere:

- l'individuazione delle articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione dei contenziosi fiscali e nella valutazione dell'entità e del grado di rischio;
- la definizione delle modalità di valutazione e di aggiornamento dell'andamento dei contenziosi in corso, da effettuarsi a cadenza almeno annuale;
- la documentazione che deve essere predisposta a supporto della congruità degli accantonamenti, che deve evidenziare la controparte di ciascun contenzioso;
- le modalità di trasmissione della stessa all'area economico-finanziaria, entro un termine stabilito e funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio, nonché le modalità di conservazione della stessa;

- la definizione di una nota standard da riportate in Nota Integrativa contenente le informazioni relative agli eventi possibili;
- la definizione dell'informativa e della documentazione da trasmettere al Collegio sindacale affinché possa valutare la congruità del fondo.

ASPETTI CONTABILI

L'accantonamento ai Fondi rischi ed oneri comporta la necessità di utilizzare una voce economica di accantonamento e non una diversa voce di costo. Questa modalità consentirà di stabilire una corrispondenza tra l'incremento dei Fondi ed i relativi accantonamenti. Dal punto di vista contabile è infatti opportuno mantenere l'abbinamento costo – debito e accantonamento – fondo rischi ed oneri.

Al momento del verificarsi dell'evento a fronte del quale è stato costituito un Fondo rischi ed oneri, il fondo dovrà essere utilizzato in modo diretto, in sostituzione della voce economica di costo, senza la rilevazione né di un costo, né di un componente positivo per l'utilizzo del fondo. Si evidenzia, al riguardo, che il modello ministeriale CE e lo schema di Conto Economico approvato con il D.Lgs n. 118/2011 non prevedono conti economici per l'utilizzo dei fondi.

Nel momento in cui si verificherà l'evento avverso, il fondo potrebbe risultare sovradimensionato oppure insufficiente. Tale differenza è da contabilizzare:

- nelle insussistenze del passivo per le differenze positive;
- nelle sopravvenienze passive per le differenze negative.

I Principi Contabili Nazionali OIC, richiamati quali Riferimenti normativi e regolamentari, trovano applicazione ove non siano in contrasto con la normativa specifica del settore sanitario, in particolare con il D.lgs. n. 118/2011, il D.M. 15/06/2012 ed il D.M. 20/03/2013.

Fondo trattenuta ALPI (L.189/2012)

Il Fondo per oneri in questione presenta delle caratteristiche particolari e merita un trattamento contabile specifico. L'accantonamento qui previsto, a differenza degli altri accantonamenti per oneri e rischi non costituisce un vero e proprio costo di competenza dell'esercizio, ma piuttosto l'accantonamento di somme vincolate e destinate a coprire costi che saranno sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio e quindi di competenza degli/ll'esercizi/o successivi/o. Nel caso specifico l'utilizzo diretto del Fondo per oneri nell'anno in cui verranno sostenuti i costi, avrebbe come conseguenza la mancata contabilizzazione del costo per competenza oltre la mancata classificazione del costo per natura.

Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni contabili:

Nell'anno in cui è effettuata la trattenuta si procede alla contabilizzazione del Fondo trattenuta ALPI (L.189/2012) e del relativo accantonamento per la parte non spesa nell'esercizio;

Nell'anno in cui è sostenuto il costo che trova copertura nel Fondo in oggetto, si procede:

- alla contabilizzazione dei costi per competenza e a classificarli secondo la propria natura;
- all'utilizzo del Fondo trattenuta ALPI (L.189/2012) registrando in contropartita una voce del piano dei conti di ricavo "Utilizzo quote Fondo trattenuta ALPI (L.189/2012)" classificata all'interno della voce del CE Ministeriale A.9.C) Altri proventi diversi.

Le procedure dovranno disciplinare le modalità di monitoraggio dei costi sostenuti coperti dall'utilizzo del Fondo.

In analogia a quanto previsto per contributi in conto in esercizio di cui all'art.29 comma 1 lettera e) del D.Lgs.118/2011, tale soluzione contabile, pur non trattandosi di contributi in conto in esercizio consente di dare una rappresentazione più veritiera e corretta del bilancio ai sensi dell' art.2423 del Codice Civile oltre una maggiore trasparenza delle operazioni contabili eseguite.

CONTROLLI INFRAGRUPPO E CONSOLIDAMENTO DEI DATI

Con riferimento ai rapporti infragruppo, non è prevista la costituzione nei bilanci aziendali di fondi per rischi ed oneri e di fondi svalutazione crediti.

Al fine di garantire la quadratura degli scambi tra Aziende Sanitarie della Regione si riportano di seguito le indicazioni contabili in merito alle registrazioni da effettuare dalle Aziende per il trasferimento delle quote di Fondo per premio di operosità medici SUMAI nel caso di trasferimento dei medici da un'azienda all'altra e nel caso di modifica della proporzione delle ore, tale da comportare una modifica del soggetto obbligato ad erogare il premio operosità.

La valutazione deve essere fatta in sede di chiusura dell'esercizio in cui si è verificato l'evento.

L'Azienda presso cui il medico convenzionato ha cessato il rapporto di lavoro calcola il fondo premio operosità considerando anche la quota parte maturata per il periodo di competenza dell'anno in cui si è verificata la cessazione ed effettua l'adeguamento del fondo al 31/12. Contemporaneamente provvede a stornare il fondo così determinato e contabilizzato, con rilevazione in contropartita di un debito nei confronti dell'Azienda Sanitaria destinataria.

L'Azienda Sanitaria ricevente provvederà ad effettuare la registrazione del fondo al 31/12 rilevando l'accantonamento per l'intero importo necessario alla costituzione del fondo, comprensivo della quota trasferita e della quota parte di competenza maturata presso l'Azienda. Al tal fine dovrà essere rilevato un credito verso l'Azienda Sanitaria cedente e un rimborso corrispondente all'importo trasferito. Per evitare squadrature nella contabilizzazione dei rapporti di scambio tra le Aziende Sanitarie della Regione, tale rimborso dovrà essere rilevato sul **conto non (R) 0308008 "Altri rimborsi da altri Enti Pubblici"**.

Dovrà essere garantita la quadratura delle partite creditorie e debitorie tra Aziende Sanitarie e la regolarizzazione per cassa attraverso l'emissione di un mandato di pagamento a favore dell'Azienda ricevente o attraverso altre forme di regolarizzazione finanziaria dei rapporti di scambio tra le Aziende Sanitarie.

Le medesime scritture contabili dovranno essere effettuate nel caso di medici convenzionati che intrattengono il rapporto di lavoro con più Aziende Sanitarie della Regione, qualora a fine esercizio cambi la proporzione delle ore.

ASPETTI FISCALI

.....

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Si ritiene che, con riferimento alle norme di ordinata contabilità, discenda l'obbligo civilistico di conservazione della documentazione relativa al percorso di verifica e di valutazione dell'entità e

dello stato dei rischi aziendali, nonché degli oneri di esistenza certa ma ammontare o data di sopravvenienza indeterminata.

Appendice

La svalutazione dei crediti

Ulteriori riferimenti sono costituiti da:

- Principio Contabile Nazionale OIC n. 15 "Crediti";
- Principi contabili regionali approvati nell'ambito del progetto regionale REBISAN con DGR n. 416/2005 – documento n. 5 "La svalutazione dei crediti e le perdite sui crediti";
- Manuale del sistema di controllo interno e di organizzazione contabile delle Aziende sanitarie – Ciclo Attivo, approvato nell'ambito del progetto regionale REBISAN.

Tenendo conto dei principi di "competenza" e "prudenza", in sede di redazione del bilancio d'esercizio devono essere valutati analiticamente i rapporti creditorî in essere alla data di chiusura dell'esercizio, ivi inclusi i rischi connessi alla loro esigibilità, attingendo anche da informazioni note successivamente alla data del 31 Dicembre.

La fattispecie qui trattata riguarda il rischio di insolvenza da parte di persone fisiche, imprese, enti ed amministrazioni pubbliche, relativamente a fatture o altri addebiti emessi dall'Azienda, non ancora incassati alla data di chiusura del bilancio.

I crediti possono essere valutati:

- di dubbia esigibilità; si tratta di crediti che presentano incertezze rispetto ad un esito positivo, per contestazioni su addebiti per prestazioni erogate, per debitori soggetti a procedure concorsuali, ecc..
- di sicura inesigibilità; si tratta di crediti scaduti che sicuramente, per ragioni di varia natura, non giungeranno a buon fine (ad esempio, crediti per prestazioni a soggetti deceduti o ad utenti cessati e resisi irreperibili).

I crediti di sicura inesigibilità devono essere stralciati nell'esercizio in cui la perdita risulti da elementi certi e precisi e sia definitiva, cioè siano venuti meno tutti i tentativi di recupero del credito in sofferenza. Lo stralcio contabile del credito in sofferenza comporterà l'utilizzo del fondo svalutazione relativo alla specifica tipologia del credito. Nel caso di insufficiente capienza del fondo, la quota parte di perdita non coperta sarà rilevata nel conto economico come Insussistenza dell'attivo.

Nel rispetto del principio di competenza, le perdite sui crediti sorti nell'esercizio dovranno invece sempre essere rilevate nel conto Perdite su crediti dell'esercizio, indipendentemente dall'esistenza di Fondi a copertura.

Lo stralcio del credito può avvenire sulla base dell'effettiva inesigibilità del credito (irreperibilità o decesso del debitore, procedure concorsuali, contestazioni motivate, ecc....) secondo quanto previsto all'interno del regolamento aziendale di gestione del credito, oppure sulla base di un parere motivato dell'Ufficio legale che evidenzia la non convenienza nel proseguimento del recupero coattivo del credito e/o i rischi di soccombenza in giudizio. L'Ufficio Bilancio adotta a fine esercizio un atto ricognitivo che comprende tutti i crediti stralciati nell'esercizio ed evidenzia le motivazioni dello stralcio.

Per i crediti di dubbia esigibilità, la svalutazione può essere specifica oppure "generica". La svalutazione specifica è riferita al singolo credito o singola posizione contabile sulla base della tipologia del credito (prestazioni difficilmente incassabili) e del creditore (es. fallimento e procedura di liquidazione).

Per poter effettuare una corretta valutazione dei rischi, è necessario che le articolazioni organizzative aziendali interessate predispongano l'elenco delle posizioni creditorie di dubbia esigibilità, con le stime del relativo ammontare inesigibile. Tali stime dovranno essere integrate da altre valutazioni desumibili dall'andamento storico, dall'esperienza passata e da ogni altro elemento utile.

Per le tipologie di crediti ad estremo frazionamento (riferiti a pluralità/eterogeneità di soggetti debitori) è possibile effettuare la svalutazione anche forfaitariamente sull'importo totale, piuttosto che sui singoli crediti. Gli algoritmi di calcolo utilizzati dovranno, in questo caso, essere esplicitati e costantemente aggiornati poiché dovranno nel tempo fornire gli stessi risultati che si otterrebbero utilizzando il metodo analitico. Detta metodologia è in linea con una svalutazione così detta "generica" e comporta la costituzione di un Fondo svalutazione per almeno ogni voce di Credito indicata nel vigente modello ministeriale SP, tenuto conto delle informazioni da inserire nella Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio.

In sede di formazione del bilancio, oltre a valutare i rischi sui crediti sorti nell'esercizio, deve essere verificata la congruità degli accantonamenti operati in precedenti esercizi, effettuando, ove necessario, gli opportuni adeguamenti. Al riguardo è necessario tenere conto che l'addebito degli interessi di mora deve essere effettuato entro il termine di 5 anni, decorsi i quali non può legittimamente essere avanzata alcuna richiesta.

L'accantonamento per la svalutazione dei singoli crediti (o categorie omogenee di crediti) sorti nell'esercizio o per l'eventuale adeguamento degli accantonamenti operati negli esercizi precedenti dovrà essere contabilizzato a Conto Economico nella posta Svalutazione dei crediti e, in contropartita, negli specifici Fondi svalutazione crediti. Detti fondi andranno a rettificare nel bilancio d'esercizio i corrispondenti crediti, che conseguentemente saranno esposti al netto dei relativi fondi svalutazione.

Per le Aziende sanitarie non rientrano tra i crediti svalutabili:

- crediti tra Aziende sanitarie della Regione (B.II.4.a), ivi compresi i crediti per mobilità infraregionale;
- crediti verso Regione (B.II.2.a), ivi compresi i crediti per mobilità interregionale;
- crediti verso Stato (B.II.1 a, b, c, d), ivi compresi i crediti per mobilità attiva internazionale ed esclusi i crediti verso la Prefettura per le prestazioni a favore di cittadini stranieri.

Tali indicazioni potranno subire delle variazioni solo su specifica indicazione regionale fornita in occasione delle chiusure dei bilanci di esercizi.

Rientrano invece tra i crediti svalutabili le altre categorie di crediti:

- crediti verso la Prefettura per le prestazioni a favore di cittadini stranieri (B.II.1.I);
- crediti verso Aziende sanitarie Extra Regione (B.II.4.b);
- crediti verso privati (B.II.7);
- crediti verso altre Pubbliche Amministrazioni.

I crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle sperimentazioni gestionali e delle società partecipate sono soggetti a svalutazione generica soltanto in presenza di chiare ed oggettive motivazioni, subordinatamente al parere favorevole del Collegio sindacale. Tali crediti di norma sono stralciabili soltanto in presenza di un accordo bilaterale.

Le Aziende sanitarie, per ogni categoria di crediti svalutabili, devono inoltre definire i criteri di riferimento per la svalutazione generica dei crediti stessi sulla base dell'anzianità del credito, della natura del credito e della tipologia del soggetto debitore, tenuto conto degli esiti delle analisi "storiche" sul rapporto tra crediti vantati e crediti incassati.

Le percentuali di svalutazione devono essere sintetizzate in prospetti da conservarsi nel fascicolo di bilancio ed analoghi a quello di seguito riportato⁵ a titolo esemplificativo per la categoria dei "crediti verso clienti privati":

| Anzianità del credito | % minima di svalutazione | % massima di svalutazione |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Superiore a 12 mesi ed inferiore a 24 | 10% | 20% |
| Superiore a 24 mesi ed inferiore a 36 | 20% | 40% |
| Superiore a 36 mesi ed inferiore a 48 | 40% | 60% |
| Superiore a 48 mesi ed inferiore a 60 | 60% | 80% |
| Oltre 60 mesi | 80% | 100% |

Sotto il profilo procedurale, l'Azienda sanitaria deve:

- formalizzare una procedura ed eventualmente un Regolamento per la rilevazione, l'addebito, la gestione e l'incasso dei propri ricavi;
- definire una procedura di incasso dei crediti aziendali che preveda la modalità operativa e le articolazioni organizzative incaricate del controllo dei crediti non incassati al fine di individuare tempestivamente gli insoluti ed avviare le procedure di recupero del credito;
- definire la procedura per la determinazione del fondo svalutazione crediti.

Con riferimento all'incasso dei crediti, le Aziende sanitarie devono prevedere specifiche procedure interne finalizzate a sollecitare le somme da incassare ed alla gestione del credito:

- per i debitori che hanno superato la scadenza fissata, invio di una prima lettera di sollecito oppure di una mail da parte dell'articolazione organizzativa che ha erogato la prestazione oppure che ha emesso la fattura o la nota di addebito, oppure da parte di altro Servizio/Ufficio preposto;
- se al termine del periodo indicato nella prima lettera di sollecito non si registra l'incasso, è opportuno inviare un'ulteriore lettera di sollecito (raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) da parte del Servizio/Ufficio preposto, che diffida al pagamento ed informa, in caso di mancato pagamento, dell'avvio delle azioni per il recupero del credito anche in forma coattiva;
- in caso di mancato incasso anche al termine dell'ulteriore scadenza prevista, è necessario trasmettere le pratiche all'area legale oppure al Servizio/Ufficio preposto, per l'avvio delle azioni di recupero del credito, delle procedure di riscossione coattiva e di eventuale iscrizione a ruolo dei crediti non riscossi. Le pratiche devono essere corredate dalla documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza e l'esigibilità del credito;
- la procedura/regolamento deve prevedere le casistiche in cui è possibile effettuare lo stralcio del credito.

La procedura di recupero del credito può essere efficacemente monitorata attraverso la gestione di uno scadenziario clienti da parte del Servizio economico-finanziario, che riclassifichi i crediti per tipologia di debitore, articolazione organizzativa e range di scadenza.

⁵desunto dal Manuale REBISAN – Ciclo Attivo.

Inoltre, ogni posta di credito/posizione creditoria deve essere riclassificata a seconda della fase di recupero del credito in cui è inserita e della valutazione dell'articolazione organizzativa sull'inesigibilità nei casi di svalutazioni specifiche riferite a quel credito.

Con riferimento, infine, alla procedura aziendale per la contabilizzazione e gestione amministrativa del Fondo svalutazione crediti, essa deve:

- individuare le articolazioni organizzative responsabili e coinvolte nella gestione del Fondo;
- prevedere alcuni prospetti di rappresentazione delle stime effettuate: atto ricognitivo che comprende tutti i crediti stralciati nell'esercizio ed evidenzia le motivazioni dello stralcio; elenco delle posizioni creditorie di dubbia esigibilità, con le stime motivate dell'ammontare inesigibile; elenco delle posizioni creditorie assoggettate a svalutazione generica e relativi algoritmi di calcolo utilizzati; prospetti di sintesi dei range di percentuali di svalutazione applicate;
- definire l'informativa e la documentazione da trasmettere al Collegio sindacale (e da conservarsi nel fascicolo di bilancio) affinché possa valutare la congruità del fondo.

La Linea Guida regionale per la valutazione dello stato dei rischi aziendali e per la verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri è stata predisposta dal seguente Gruppo di lavoro:

| | |
|------------------------|--|
| Paola Bardasi | Azienda USL di Ferrara |
| Stefano Carlini | Azienda USL di Ferrara |
| Marzia Cavazza | Regione Emilia-Romagna DGSPS |
| Davide Fornaciari | Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia |
| Anna Maria Petrini | Azienda USL di Bologna |
| Cristina Caravita | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna |
| Anna Rita Fornaciari | Azienda USL di Reggio Emilia |
| Catia Morgagni | Azienda USL della Romagna |
| Nevio Samorè | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna |
| Michele Tavazzi | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna |
| Maria Teresa Ugolini | Azienda USL della Romagna |
| Giovanni Basile | Collegio sindacale Azienda USL di Reggio Emilia |
| Germano Camellini | Collegio sindacale Azienda USL di Ferrara |
| Eugenio Anessi Pessina | Esperto contabile e di procedure |
| Elena Cantù | Esperto contabile e di procedure |
| Niccolò Persiani | Esperto contabile e di procedure |
| Silvana D'Alonzo | Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-Sanitario |
| Renata Cavicchi | Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-Sanitario |